

proposta di legge n. 127

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 21 marzo 2017

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Signori Consiglieri,

come noto, la Regione Marche sostiene il maggiore sforzo di pesca dei molluschi bivalvi (vongola della specie *Chamelea gallina*) a livello nazionale, dal momento che nella Regione operano 221 imbarcazioni che rappresentano più di un terzo di quelle presenti in Italia.

Questo dato costituisce un oggettivo elemento di criticità, anche al fine di stabilire in modo coerente e funzionale la programmazione e la gestione delle attività di competenza della Regione.

Con la legge regionale 27 giugno 2016, n. 14, approvata il 23 giugno 2016, l'Assemblea legislativa ha deliberato la proroga dell'assetto sopra delineato fino al 31 marzo 2017.

In un ordine del giorno votato nella medesima seduta l'Assemblea legislativa ha impegnato la Giunta regionale ad avviare da subito, di concerto con la II Commissione, un percorso con i rappresentanti dei Consorzi per la gestione e tutela dei molluschi bivalvi operanti nella Regione Marche, finalizzato ad arrivare entro il mese di dicembre 2016 a una decisione condivisa volta a superare definitivamente la situazione connessa con il perdurare del periodo transitorio o, alternativamente, a porre in essere le procedure finalizzate alla realizzazione del compartimento unico regionale al termine del periodo di proroga nonché ad avviare da subito, sempre di concerto con la II Commissione, ogni iniziativa utile a ridurre lo sforzo di pesca e al reperimento delle relative risorse, pubbliche e private.

Le attività svolte in questi mesi sia dalla Giunta regionale che dalla II Commissione assembleare hanno tenuto conto dei contenuti dell'ordine del giorno, attraverso un intenso partenariato svolto con i Presidenti e i rappresentanti dei Consorzi di gestione operanti nelle Marche e con i rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore della pesca. A seguito di tali incontri si è preso atto dell'impossibilità di utilizzare fondi FEAMP per la riduzione dello sforzo di pesca basato sull'arresto definitivo di alcune imbarcazioni, nonché del mancato accordo dei COGEVO regionali circa la possibilità di contribuire con risorse proprie a costituire un fondo per favorire la dismissione delle imbarcazioni. Va precisato altresì che non vi è stata una risposta da parte di tutti i Consorzi in merito alla indicazione delle imbarcazioni disponibili a essere oggetto di un provvedimento di "rottamazione".

E' stata parimenti verificata la fattibilità della realizzazione di un unico compartimento su base regionale, cui far corrispondere un unico Consorzio di gestione. Al riguardo, va precisato che la gestione dei molluschi bivalvi non può prescindere

da considerazioni che riguardano l'interazione con l'ordinamento europeo: l'Unione europea ha infatti competenza in materia di politica comune della pesca. Nel caso specifico, questa competenza viene esercitata attraverso il regolamento CE n. 1967 del 2006, al cui articolo 19 si prevede la predisposizione da parte degli Stati membri di un piano gestionale nazionale anche per l'attività di pesca con draghe idrauliche. Il termine per l'adozione del piano, sottoposto all'esame della Commissione europea, era il 31 dicembre 2007. Successivamente a tale scadenza gli Stati membri possono elaborare altri piani, purché supportati da "dati scientifici pertinenti" (articolo 19 regolamento Ce 1967/2006). Sempre sulla base della normativa europea, "le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi e al calendario previsto, e tengono conto dei seguenti fattori:

- a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;
- b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
- c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;
- d) l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate".

In virtù di queste prescrizioni l'Italia ha adottato, con decreto del direttore generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 luglio 2015, il Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, attualmente in vigore. Nel piano di gestione si dà conto della situazione disciplinata dal regolamento regionale n. 6 del 2009 (modificato in data 16/09/2013), che è stata indicata dalla Regione Marche al Ministero ai fini della redazione del piano stesso. Pertanto, la creazione di un unico compartimento su base regionale, al quale far poi coincidere la costituzione di un unico consorzio di gestione, determina necessariamente una modifica del piano di gestione nazionale che spetta al Ministero, previa concertazione con la Regione e in accordo con la Commissione europea.

Queste valutazioni hanno trovato conferma anche nell'ambito dei rapporti avuti con il Ministero delle risorse agricole, forestali e della pesca, il quale ha rilevato, per quanto riguarda le Marche, che la modifica del piano di gestione, passando dall'attuale assetto compartimentale a un unico compartimento, deve basarsi su dati di monitoraggio concernenti l'andamento della risorsa, anche alla luce della recente entrata in vigore della normativa europea che, a partire dal 1 gennaio 2017 e per tre anni, fino al 31 dicembre 2019,

consente il prelievo della vongola di taglia pari a 22 millimetri, in luogo di 25.

Il monitoraggio della risorsa risulta quindi fondamentale, poiché senza dati oggettivi e senza una valutazione tecnico-scientifica della situazione non è possibile procedere con una ricollocazione geografica delle unità da pesca. L'esecuzione dello studio è pertanto funzionale a capire l'andamento della presenza della risorsa e, conseguentemente, ad intervenire sulla distribuzione delle imbarcazioni.

Si sottolinea infine che le conclusioni alle quali è giunto il Gruppo tecnico incaricato dell'esame dello studio già svolto dal 2010 al 2012 (adottate a gennaio 2013), avevano condotto a ritenere possibile di "proporre il mantenimento dell'attuale distribuzione delle barche per un periodo sperimentale, da attuare nella pesca delle vongole, per una durata di almeno 5 anni".

Oltre che alla necessità di eseguire il monitoraggio, l'azione di concertazione con gli operatori ha portato alla luce la necessità di istituire un soggetto con cui la Regione sia posta in condizioni di gestire in maniera sintetica e finalizzata le questioni derivanti dall'applicazione del regolamento regionale 6/2009, in particolare quando, a fronte dei risultati del monitoraggio, saranno disponibili i dati necessari all'assunzione di nuove future determinazioni in merito all'assetto del comparto nella Regione.

L'analisi sopra esposta ha reso opportuno proporre questa testo di legge che si compone di quattro articoli (compreso l'articolo contenente la dichiarazione d'urgenza), i quali non hanno rilevanza finanziaria ai fini della previsione di oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Commissione per i molluschi bivalvi)

1. Per la gestione delle attività di cui al regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), è istituita, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima, la Commissione per i molluschi bivalvi, composta dai rappresentanti degli enti pubblici interessati e dei consorzi di cui all'articolo 2 del r.r. 6/2009, nonché da esperti di comprovata esperienza nel settore.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento della Commissione di cui al comma 1.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Norme finali e abrogazioni)

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del r.r. 6/2009 è prorogato al 31 marzo 2022.

2. L'attività di cui all'articolo 10, comma 6, del r.r. 6/2009, è svolta prioritariamente con il coinvolgimento dei consorzi di cui all'articolo 2 del r.r. 6/2009.

3. Sono abrogati la legge regionale 27 giugno 2016, n. 14 (Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi) e l'articolo 8 del r.r. 6/2009.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Allegato 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio,

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. N. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

Che dalla proposta di legge regionale concernente: "Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi" non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE
(Massimo Giulimondi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
(Maria di Bonaventura)